COMUNE DI SANTA FLAVIA

PROVINCIA DI PALERMO

Spedizione
Prot. n. .....
Data .....

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 09 del 14/02/1994

OGGETTO: Modifica Regolamento per la concessione benefici economici a persone, Enti pubblici e privati.-

L'anno millenovecento novantaquattro e questo giorno Quattordici del mese di Febbraio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data Prot.n. 09/02/1994 n. 1758, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Dr. Pietro Sanfilippo.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 18 e assenti sebbene invitati n. 2 come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	SANFILIPPO PIETRO	X		11	AIELLO ROSALIA	X	
2	MARINO VITO	X		12	D'AMATO NUNZIA	X	
3	AFFATIGATO GIOVANNI	X		13	IACONO ALFIO	X	
4	LO COCO FILIPPO	X		14	ALIOTO ANDREA	X	
5	PAGANO FEDELE	X		15	CANNIZZARO GUIDO	X	
6	SANFILIPPO MATTEO	X		16	TARANTINO GIUSEPPE	X	
7	COFFARO ANGELO		X	17	TARANTINO ASSUNTA		X
8	CRIVELLO GIOACCHINO	X		18	TANTILLO SANTO	X	
9	BALISTRERI NATALINA	X		19	CRIVELLO GIUSEPPE	X	
10	LO IACONO CARMELO	X		20	ZERILLI ANGELO	X	

Con l'assistenza del Segretario comunale signor Dr.ssa Anna Genova.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

— il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
— il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
— il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso

- Visto l'atto della C.S. n.19 del 27/03/1992 avente per oggetto "Approvazione Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, Enti pubblici e privati (art.13 L.R.10/91)", integrato con atto della C.S. n. 10 del 26/02/1993, reso esecutivo dalla C.P.C. nella seduta dell'11/03/1993 con decis. n.10841/12758;

- Udita adesso la proposta del Presidente di apportare alcune modifiche al sopracitato Regolamento, cosi' come da foglio allegato;

- Dopo ampia discussione;

- Si procede alla votazione in forma palese per alzata di mano (Presenti n.18 - Votanti n.18) accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, dei seguenti articoli:
- ART. 3): 17 voti favorevoli - 1 astenuto (Balistreri Natalina);
- ART. 4): 18 voti favorevoli;
- ART. 9): 18 voti favorevoli;
- ART.11): 18 voti favorevoli;
- ART.12): 18 voti favorevoli;

- Accertato quanto sopra;

D E L I B E R A

1) Di modificare gli articoli 3) - 4) - 9) - 11) - 12) - specificati nell'allegato (A) del "Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, Enti pubblici e privati (art.13 L.R.10/91), approvato dalla Commissione Straordinaria con atti n.19 del 27/03/1992 e n.10 del 26/02/1993, esecutivi ai sensi di legge;

2) Di prendere atto che con le superiori modifiche gli articoli 3) - 4) - 9) - 11) - 12) risultano essere come descritti nell'allegato (B);

3) Di mantenere fermo quant'altro deliberato con gli atti sopracitati.

(ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI C.C. N.09 DEL 14/02/1994)
"MODIFICA PROPOSTE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

A R T. 3
MODALITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di contributi:
1) a fondo perduto a persone bisognose;
2) agli Enti di cui all'art.1 del presente Regolamento legalmente costituito da almeno 1 (uno) anno e che abbiano svolto attivita' istituzionale in tale periodo per la realizzazione di loro specifiche attivita' ed anche di interesse della collettivita' e nella misura massima del 40% della spesa. Gli Enti che alla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento, non si siano ancora legalmente costituiti, dovranno entro 2 (due) mesi costituirsi legalmente, darne opportuna comunicazione per l'inserimento nell'albo delle Associazioni operative nel territorio e presentare istanza di contributo nei modi previsti dal presente Regolamento.

A R T. 4
DOMANDA

I soggetti al fine di accedere ai contributi nonche' alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono rivolgere apposita domanda al Sindaco.
Gli Enti e le Associazioni devono presentare la domanda unitamente ai programma da realizzare inderogabilmente entro il 30 Settembre di ogni anno. Per il corrente anno le domande debbono essere presentate entro il il 30/04/1994.

A R T. 9
PERSONE FISICHE

All'istanza dovra' essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalita' degli interventi, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, copia del 740 o 101 o 201, relativo ai redditi percepiti nell'anno precedente dai componenti il nucleo familiare.

A R T. 11
ENTI: MANIFESTAZIONI, ETC.

L'erogazione dei contributi finanziari avviene secondo le modalita' indicate nel precedente art.9.

A R T. 12
LIQUIDAZIONE: DOCUMENTAZIONE

fatture in originale a copertura del contributo concesso dall'Ente o altro documento giustificativo a comprova delle spesa complessiva sostenuta.

(ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA DI C.C. N.09 DEL 14/02/1994)

A R T. 3
MODALITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di contributi:
1) a fondo perduto a persone bisognose;
2) agli Enti di cui all'art.1 del presente Regolamento legalmente costituito da almeno 1 (uno) anno e che abbiano svolto attivita' istituzionale in tale periodo per la realizzazione di loro specifiche attivita' ed anche di interesse della collettivita' e nella misura massima del 40% della spesa. Gli Enti che alla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento, non si siano ancora legalmente costituiti, dovranno entro 2 (due) mesi costituirsi legalmente, darne opportuna comunicazione per l'inserimento nell'albo delle Associazioni operative nel territorio e presentare istanza di contributo nei modi previsti dal presente Regolamento.

A R T. 4
DOMANDA

I soggetti, al fine di accedere ai contributi nonche' alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono rivolgere apposita domanda al Sindaco.
Gli Enti e le Associazioni devono presentare la domanda unitamente al programma da realizzare inderogabilmente entro il 30 Settembre di ogni anno. Per il corrente anno le domande debbono essere presentate entro il il 30/04/1994.

A R T. 7
PERSONE FISICHE

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.
All'istanza dovra' essere allegata la documentazione idonea a comprovare la finalita' degli interventi, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, copia del 740 o 101 o 201, relativo ai redditi percepiti nell'anno precedente dai componenti il nucleo familiare.
Nella predetta istanza dovra' essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici, in caso affermativo dovra' essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento puo' essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'ente con ulteriore atto di Giunta entro gg.30 (trenta) dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa,

quest'ultima viene ridotta in proporzione.

A R T. 11
ENTI: MANIFESTAZIONI, ETC.

L'erogazione dei contributi finanziari avviene secondo le modali
indicate nel precedente art.9.
Per gli enti pubblici e privati, per le associazioni, fondazioni
istituzioni di carattere privato dotate di personalita' giuridica,
per le associazioni non riconosciute e i comitati che richiedono
concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effe
tuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse dire
to o comunque pertinente alla comunita' locale, l'istanza di conces
sione deve essere corredata dai documenti indicati di seguito:
1) istanza in carta libera con l'indicazione della denominazione
dell'Ente etc., sottoscritta dal legale rappresentante con la quale
di chiede la concessione del sostegno finanziario;
2) copia autenticata dell'atto costitutivo, con allegato statuto ove
esistono, dal quale risulti che il soggetto richiedente non persegue
finalita' di lucro. Nel caso in cui la copia dell'atto costitutivo e
dello statuto siano in possesso dell'Amministrazione Comunale, in
quanto gia' prodotti in occasione di precedenti richieste, e' suffi-
ciente allegare una dichiarazione del legale rappresentante atte-
stante la persistente validita' dei suddetti atti;
3) copia conforme del verbale contenente la deliberazione, dell'or-
gano statutario dell'ente, di richiesta del contributo;
4) dettagliata relazione illustrativa della iniziativa per cui si
chiede il contributo, specificandone gli scopi e la rilevanza socia-
le;
5) preventivo di spesa relativo all'iniziativa per la quale e' ri-
chiesto il vantaggio economico, suddiviso analiticamente nelle varie
voci;
6) espressa accettazione delle norme contenute nel presente ordina-
mento.
E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di richiedere ulterio-
re specifica documentazione a completamento delle disposizioni in materia di auto-
certificazione e di presentazione di atti e documenti, di cui alla
legge 15/68 e successive modificazioni. In tali casi l'Amministra-
zione Comunale si riserva la facoltà di verifica di quanto dichia-
rato.
Nell'istanza dovra' altresi' essere dichiarato che il soggetto ri-
chiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativo di
nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art./ della leg-
ge 195/74 e dell'art.4 della legge 659/81.
L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi
di cui ai commi precedenti avviene con ulteriore atto di G.M. entro
60 gg. dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto
secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e nel preven-
tivo di spesa.
Nel caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero di costi
reali inferiori al preventivo, il contributo verra' liquidato ed e-
rogato in misura ridotta, in proporzione alla spesa effettivamente
sostenuta.
Nel caso in cui il costo della manifestazione risulti inferiore al

del costo preventivato, l'Amministrazione non procede alla erogazione del contributo, e procede al recupero delle somme eventualmente liquidate a titolo di acconto.

A R T. 12
LIQUIDAZIONE: DOCUMENTAZIONE

Al fine di ottenere l'erogazione di cui al precedente articolo, il beneficiario dell'intervento economico deve presentare la seguente documentazione:
1) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento della manifestazione o iniziativa;
2) conto consuntivo, in pareggio o in passivo, delle entrate e delle uscite, relativo alla manifestazione svolta, approvato, se previsti dai competenti organi statutari, nel quale, tra le entrate, dovra' risultare l'intervento finanziario del Comune concesso e non riscosso, qualora sia stato erogato acconto del contributo concesso, ai sensi del successivo art.13 la parte eventualmente non spesa, deve essere restituita contestualmente alla presentazione del rendiconto;
3) fatture in originale a copertura del contributo concesso dall'Ente o altro documento giustificativo a comprova delle spesa complessiva sostenuta;
4) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi della legge 15/68 con la quale si attesta l'entita' di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'iniziativa e' stata svolta secondo la relazione e il preventivo presentato;
5) certificazione prefettizia antimafia, come per legge, del legale rappresentante ovvero in caso di contributo di valore contenuto, dichiarazione resa dal soggetto di cui sopra, con le modalita' di cui alla legge 15/68, con la quale il dichiarante attesti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti penali in corso;
6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che il legale rappresentante e' abilitato a riscuotere somme da enti pubblici e privati, in nome e per conto dell'ente o associazione, etc..., che rappresenta.